

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPVE UT VENEZIA 2

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 576
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 16/02/2023 REGISTRATO IL 17/02/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000576

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: SCRGLR71A67L736H SCARPA GLORIA
ID. TELEMATICO: T6G23L000576000JJ

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 90181320277

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD.	PROGR.	DESCRIZIONE
1	001	- H000 COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI
	VALORE DICHIARATO	: 0,00
	DANTI CAUSA SOGGETTI:	1



Tipo di contrassegno: QR-CODE

Codice di verifica del documento: 8b7a144a88

Identificativo documento: 09004e20dafa4848

Url: <https://telematici.agenziaentrate.gov.it/VerGlifo/VerificaGlifo.do?identificativoDocumento=09004e20dafa4848>

Accedendo al documento tramite questo url, che sara' disponibile sino alla data 27/08/2023,e' possibile verificare la corrispondenza della presente copia all'originale

Statuto

“ASSOCIAZIONE DIABETICI VENEZIA E MESTRE dott. Flavio Virgili”

ART. 1

(Denominazione e sede)

L'associazione denominata: “ASSOCIAZIONE DIABETICI Venezia e Mestre dott. Flavio Virgili”, Ente del terzo settore – Organizzazione di volontariato, assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale con durata illimitata nel tempo.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L' “ASSOCIAZIONE DIABETICI Venezia e Mestre dott. Flavio Virgili”, Ente del terzo settore – Organizzazione di volontariato, è disciplinata, nei limiti del presente statuto, dal D.lgs. 117/2017, dalle relative norme di attuazione, dalle leggi regionali di attuazione e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5

(Finalità)

L'associazione, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale con riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, tra cui:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

L'Associazione si propone di mettere in atto gli interventi di cui sopra mediante la realizzazione delle seguenti azioni/obiettivi:

1. Tutelare, assistere e difendere gli interessi morali, sanitari e sociali delle persone con diabete;
2. Favorire una concreta solidarietà tra le famiglie di diabetici;
3. Promuovere iniziative, convegni, incontri e dibattiti informativi utili a divulgare un'educazione socio-sanitaria sul diabete, in collaborazione con gli enti pubblici competenti per territorio;
4. Portare a conoscenza delle Istituzioni i problemi dei diabetici, ricercando assieme a tali Istituzioni le soluzioni più idonee.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti, la cui attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni

caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

ART. 6

(Ammissione)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 7

(Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi al compimento del 18° anno di età, purché in regola con il pagamento delle quote sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;

Gli aderenti all'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno, le delibere dell'assemblea e quelle impartite dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli aderenti hanno pari diritti e doveri.

La quota sociale è intransmissibile e non rivalutabile.

ART. 8

(Qualifica di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9

(Perdita della qualifica di socio)

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il socio viene escluso dall'Associazione in maniera automatica in caso di mancato pagamento della quota associativa di un anno.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- L'assemblea dei soci;
- La commissione di studio;
- L'organo di amministrazione;
- L'organo di controllo;
- Il revisore legale dei conti.

Possono essere eletti tutti i soci maggiorenni, ad eccezione della commissione di studio ove possono essere eletti anche soggetti non soci.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal

verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- approva il bilancio d'esercizio;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sullo scioglimento e sulla trasformazione dell'organizzazione.

ART. 13 (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando l'organo di amministrazione lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 14 (Assemblea)

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità degli amministratori, questi non hanno diritto di voto.

ART. 15

(Particolari maggioranze)

L'assemblea modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea che delibera lo scioglimento è regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 dei soggetti aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soggetti con diritto di voto.

ART. 16

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente.

Compete all'Organo di Amministrazione:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea e seguire l'ordinaria e straordinaria amministrazione;
- elaborare il rendiconto economico, contabile, patrimoniale e finanziario della associazione;
- elaborare il programma delle attività da realizzare;
- nominare il presidente ed il vice presidente dell'associazione;
- nominare i componenti della commissione di studio.

L'organo di Amministrazione è formato da un numero minimo di 5 componenti fino ad un massimo di 9 componenti, eletti dall'assemblea tra gli aderenti; l'assemblea, altresì, determina la durata della carica e attribuisce la legale rappresentanza, in forma congiunta o disgiunta, ad uno o più amministratori.

Gli amministratori sono rieleggibili.

L'organo di Amministrazione viene convocato dal legale rappresentante mediante email o altro mezzo idoneo a garantire l'avvenuta ricezione.

L'organo di Amministrazione si riunisce ogniqualvolta lo richieda il bisogno o il legale rappresentante o su richiesta scritta di almeno due consiglieri.

In caso di dimissioni o cessazione della carica di consigliere di uno dei componenti dell'organo di Amministrazione si provvede alla sua sostituzione mediante elezione da parte dell'assemblea da convocarsi, a cura del legale rappresentante, entro 60 giorni dal momento in cui cessa o si dimette il consigliere da sostituire.

Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero organo di Amministrazione e si dovrà provvedere immediatamente alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo organo di Amministrazione.

L'organo di Amministrazione, quando convocato, è validamente costituito quando

è presente la maggioranza dei componenti.

Qualora siano presenti tutti i consiglieri l'organo di Amministrazione è validamente costituito in forma totalitaria e atto a deliberare, purché tutti si dichiarino informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Agli amministratori non può essere attribuito alcun compenso, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.

ART. 17

(Il rappresentante legale)

La rappresentanza legale spetta ad uno o più amministratori in forma disgiunta o congiunta, secondo le determinazioni dell'assemblea in sede di nomina.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato il rappresentante legale convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente dell'organo amministrativo e dell'organo di amministrazione.

Il rappresentante legale convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

ART. 18

(Commissione di studio)

La Commissione di studio è un organo consultivo che ha il compito di ideare attività di ricerca e proporli al Consiglio Direttivo dell'Associazione nel quadro delle finalità indicate dall'art. 5.. La Commissione è formata da 3 a 11 componenti nominati dal Consiglio Direttivo in base a specifiche competenze in materia. Essi durano in carica 3 anni per non più di 2 mandati consecutivi. I commissari eleggono, tra di loro, nel corso della prima riunione, il Presidente della Commissione. Qualsiasi persona ritenuta adatta per tale compito, può far parte della Commissione. la carica è gratuita, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute. L'appartenenza alla Commissione di studio è incompatibile con altre cariche associative.

ART. 19

(Organo di controllo)

L'organo di controllo e il revisore legale dei conti devono essere nominati qualora ricorrano i presupposti di cui agli artt. 30 e 31 del D.lgs.117/2017.

L'organo di controllo:

-vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

-vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul loro concreto funzionamento;

-esercita compiti di monitoraggio delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

-attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida e all'art. 14 del citato decreto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento sociale o su determinati atti.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e di privati;
- quote associative ordinarie e straordinarie;
- rendite patrimoniali;
- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'organizzazione e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la

destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23

(Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

ART. 24

(Bilancio)

L'esercizio sociale è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

E' fatto obbligo redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso in cui le entrate, comunque denominate, siano inferiori ai limiti di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario di cassa.

Il progetto bilancio è predisposto dall'Organo d'Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 117/2017 viene altresì redatto il bilancio sociale.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Legale rappresentante dell'organizzazione.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017; i rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

